



Comune di Rimini



Settore Polizia Municipale  
U.O. Comando  
Ufficio Autorizzazioni N.O.

Via della Gazzella 27 47923 Rimini  
tel. 0541 704405 - fax 0541 704123  
ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it  
c.f.-p.iva 00304260409

Reg. 40822/18

**OGGETTO:** REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE per motivi di ordine e sicurezza pubblica.  
**MODIFICA ORDINANZA.**

## IL DIRIGENTE

**VISTA** l'Ordinanza prot. n. 259139 del 20/09/2018 e la successiva modifica prot. n. 266940 del 28/09/2018, di regolamentazione della circolazione della zona circostante lo Stadio R. Neri di Rimini, durante lo svolgimento degli incontri di calcio del RIMINI FOOTBALL CLUB, valevoli per il Campionato di serie C – girone B, stagione 2018/2019;

**VISTA** l'Ordinanza del Questore di Rimini del 22/11/2018 Cat. A4/18-Gab., pervenuta allo scrivente Ufficio in pari data, assunta al prot. n. 320639 del 23/11/2018, indicante la necessità, “allo scopo di limitare i disagi ai cittadini residenti, di differenziare i piani di sicurezza da adottare in occasione delle gare interne che si disputeranno presso lo stadio “Romeo Neri”, individuando due modalita' distinte di chiusura temporanea totale dell'area circostante lo stadio predetto, denominate “PIANO A” e “PIANO B”, la cui adozione verra' determinata, di volta in volta, “in sede di riunione GOS che anticipera' lo svolgimento dell'incontro di calcio”, demandando al “Delegato alla Sicurezza della RIMINI Fc il compito di informare Anthea” circa l'adozione del dispositivo adottato ai fini del corretto posizionamento della conseguente segnaletica temporanea;

**SENTITO** il parere dell'Ufficio Comando Polizia Municipale;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere ad una modifica della suddetta Ordinanza, con le modalita' indicate nell'Ordinanza del Questore di Rimini del 22/11/2018 Cat. A4/18-Gab. sopra specificate;

**VISTA** la Deliberazione di C.C. n. 203 del 16/12/99 istitutiva del Servizio Pubblico Globale di Gestione del Territorio ed approvazione del relativo Regolamento;

**VISTA** la Deliberazione di C.C. n. 51 del 06/05/2010 avente ad oggetto “Conferma dell'affidamento in house ad Anthea S.r.l. di alcuni servizi strumentali già gestiti ed affidamento di nuovi servizi strumentali, con relativi atti conseguenti”;

**VISTO** l'accordo quadro per la disciplina dei rapporti giuridico-economici tra il Comune di Rimini e la Società Anthea S.r.l. per l'esecuzione del servizio integrato di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio edilizio, di quello stradale e del territorio comunale compresi i servizi accessori e/o collegati strutturalmente, sottoscritto in data 30/06/2010, assunto al protocollo n. 109426 del 09/07/2010;

**VISTI** il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285- “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione” e successive modifiche e integrazioni;

**RICHIAMATO** quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;

**CON I POTERI** conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - “Nuovo Codice della Strada”;

## ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, **a far tempo dalla data di rilascio del presente atto**, è disposto quanto segue:



**l'Ordinanza prot. n. 259139 del 20/09/2018 è così ulteriormente modificata:**

**il punto 1) dell'Ordinanza prot. n. 259139 del 20/09/2018, già modificato con Ordinanza prot. n. 266940 del 28/09/2018, è ulteriormente modificato con l'aggiunta di quanto di seguito indicato:**

La modalita' di chiusura totale al traffico veicolare dell'area ricompresa entro il perimetro formato dalle vie già indicate al punto 1) dell'Ordinanza prot. n. 259139 del 20/09/2018 viene denominata "PIANO A"; l'adozione della predetta modalita' di chiusura verra' attuata nel rispetto delle prescrizioni indicate al successivo punto 6) del presente provvedimento.

**dopo il punto 4) dell'Ordinanza prot. n. 259139 del 20/09/2018, sono aggiunti i seguenti punti:**

**5) – MODALITA' DI CHIUSURA TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DELL'AREA PROSPICIENTE LO STADIO ROMEO NERI DENOMINATA "PIANO B", da attuarsi con le modalita' indicate al successivo punto 6) del presente provvedimento.**

**Con decorrenza da quattro ore e mezza prima dell'inizio di ogni incontro di calcio in cui partecipa la squadra del RIMINI FOOTBALL CLUB e termine decorse tre ore e mezza dall'orario d'inizio dell'incontro, CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE DELL'AREA RICOMPRESA ENTRO IL PERIMETRO FORMATO DALLE SEGUENTI VIE:**

- SONNINO/MAMIANI, escluse;
- LAGOMAGGIO, compresa;
- BALILLA, esclusa;
- SARTONI, compresa;

**TRANSENNATURA delle sotto indicate intersezioni stradali:**

- intersezioni Lagomaggio/Mamiani, lato AN – Lagomaggio/Balilla, lato RA;
- intersezione Pellico/Sonnino/Mamiani, lato AN;
- intersezione IX Febbraio/Macchiavelli, lato mare;
- intersezione Gioberti/Balilla, lato RA;
- intersezione Sartoni/Balilla, lato RA;
- tratto di strada senza nome di collegamento tra la Via Sonnino ed il P.le del Popolo/Via IX Febbraio - 1^ parallela a monte di P.le del Popolo, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Sonnino, lato AN;
- tratto di strada senza nome di collegamento tra la Via Mamiani ed il P.le del Popolo/Via IX Febbraio - 1^ parallela a mare di P.le del Popolo, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Mamiani, lato AN;
- separazione di Via Lagomaggio con il parcheggio della Nuova Questura.

**La transennatura di cui sopra dovrà essere corredata da segnali di:**

- "DIVIETO DI TRANSITO" "eccetto mezzi di polizia, di soccorso e residenti";

**La transennatura posta in corrispondenza dell'intersezione Vie Pellico/Sonnino/Mamiani dovrà essere inoltre corredata dalla segnaletica di:**

- "DIVIETO DI TRANSITO" "eccetto mezzi di polizia, soccorso, residenti, disabili, mezzi lega calcio, dirigenti società sportive, delle squadre e della terna arbitrale e stampa accreditata".

**La transennatura posta in corrispondenza dell'intersezione Vie Lagomaggio/Mamiani dovrà essere inoltre corredata dalla segnaletica di:**

- "DIVIETO DI TRANSITO" "eccetto mezzi di polizia, soccorso, residenti e veicoli diretti ai civici nn. 18/20 della Via Lagomaggio".

**- "DIVIETO DI SOSTA – \_\_\_\_/ \_\_\_\_ (è fatto obbligo alla Società Anthea S.r.l. di indicare l'orario, che dovrà essere: come inizio di 15 minuti antecedente all'orario di chiusura totale temporanea e come termine lo stesso dell'orario di fine della chiusura totale temporanea) - zona rimozione" con pannello aggiuntivo indicante "su tutta l'area per motivi di ordine e sicurezza pubblica" da porre:**



– su tutte le vie ricomprese all'interno del perimetro formato dalle vie indicate al punto 5) del presente provvedimento (ad esclusione di quelle specificatamente disciplinate ai capoversi successivi, ove dovrà essere riportato il pannello aggiuntivo di volta in volta specificato);

- **“DIVIETO DI SOSTA – \_\_\_\_/\_\_\_\_ (è fatto obbligo alla Società Anthea S.r.l. di indicare l'orario, che dovrà essere: come inizio di 15 minuti antecedente all'orario di chiusura totale temporanea e come termine lo stesso dell'orario di fine della chiusura totale temporanea) - zona rimozione”** con pannello aggiuntivo indicante “per motivi di ordine e sicurezza pubblica” “eccetto mezzi della stampa accreditata e/o autorizzati e disabili” da porre sul Piazzale del Popolo;

- **“DIVIETO DI SOSTA – \_\_\_\_/\_\_\_\_ (è fatto obbligo alla Società Anthea S.r.l. di indicare l'orario, che dovrà essere: come inizio di 15 minuti antecedente all'orario di chiusura totale temporanea e come termine lo stesso dell'orario di fine della chiusura totale temporanea) - zona rimozione”** con pannello aggiuntivo indicante “su tutta l’area parcheggio” da porre in Via Sartoni all'ingresso dell'area parcheggio antistante la piscina comunale, area utilizzata per l'accesso da parte della tifoseria ospite.

- **“DIVIETO DI SOSTA – \_\_\_\_/\_\_\_\_ (è fatto obbligo alla Società Anthea S.r.l. di indicare l'orario, che dovrà essere: come inizio di 15 minuti antecedente all'orario di chiusura totale temporanea e come termine lo stesso dell'orario di fine della chiusura totale temporanea) - zona rimozione”** con pannello aggiuntivo indicante “per motivi di ordine e sicurezza pubblica” “eccetto veicoli autorizzati” da porre:

- sulla Via Sartoni, nel tratto indicato nell'elaborato grafico allegato al presente provvedimento, costituente a tutti gli effetti parte integrante dello stesso.

Sono autorizzati alla sosta nella predetta area i veicoli autorizzati dal Funzionario Responsabile dell'ordine pubblico e/o da un suo delegato.

All'interno delle aree interessate dal posizionamento della segnaletica di divieto di sosta con rimozione dovranno essere ricompresi, ove non diversamente disposto dal presente atto, anche gli stalli di sosta al servizio d'invalidi con/senza personalizzazione eventualmente ivi siti.

**POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA DI “DIREZIONI OBBLIGATORIE E/O CONSENTITE”:** da porre sulle Vie poste in prossimità di tutte le aree precluse alla circolazione, nel rispetto delle direzioni di marcia esistenti e dei tratti interdetti alla circolazione. Tale segnaletica dovrà essere integrata da pannello aggiuntivo indicante “eccetto autorizzati” in prossimità di ogni semitrasversatura posta in corrispondenza dei tratti di via oggetto di chiusura al traffico veicolare, con l'indicazione specifica delle categorie di veicoli autorizzati al transito.

**6)** L'adozione delle chiusure totali temporanee denominate “PIANO A” e “PIANO B”, così come disposto dall'Ordinanza del Questore di Rimini del 22/11/2018 Cat. A4/18-Gab. in premessa specificata, verrà determinata in sede di riunione del GOS che anticiperà, di volta in volta, lo svolgimento degli incontri di calcio, tenuto conto delle informazioni sui tifosi ospiti o altre eventuali criticità.

E' fatto obbligo al Delegato alla Sicurezza della Rimini Fc e/o alla Società Rimini Football Club, al termine della riunione del GOS che anticiperà lo svolgimento dell'incontro di calcio, di inviare comunicazione scritta tramite telefax oppure posta elettronica ordinaria agli Enti/Uffici specificatamente indicati nella tabella riportata al punto 4) dell'Ordinanza prot. n. 259139 del 20/09/2018, riportante gli estremi del dispositivo che verrà adottato per ogni specifica partita.

### **Il punto 3) dell'Ordinanza prot. n. 259139 del 20/09/2018 e' sostituito dal seguente:**

**3)** In caso di variazione delle modalità di svolgimento degli incontri già previsti nel calendario allegato al presente provvedimento, è autorizzato il posizionamento della segnaletica indicata al punto 1) dell'Ordinanza prot. n. 259139 del 20/09/2018 od il posizionamento della segnaletica indicata al punto 5) del presente atto, sulla base di quanto verrà determinato, di volta in volta, in sede di riunione GOS che anticiperà lo svolgimento dell'incontro di calcio, con le medesime modalità temporali in premessa indicate, previa comunicazione scritta da parte della Società sportiva, da inviare, in tempo utile per consentire il regolare posizionamento della segnaletica stradale temporanea ed in ogni caso con un preavviso di almeno quattro

giorni rispetto alla nuova data di svolgimento dell'incontro, agli Enti/Uffici specificatamente indicati nella tabella riportata al successivo punto 4).

La comunicazione da inviarsi in caso di variazione delle modalità di svolgimento degli incontri già previsti nel calendario per il Campionato di serie C – girone B, stagione 2018/2019 dovrà essere inviata tramite telefax oppure posta elettronica ordinaria a tutti gli Enti/Uffici indicati nella tabella riportata al punto 4) dell'Ordinanza prot. n. 259139 del 20/09/2018, utilizzando i riferimenti in essa indicati.

**Resta in vigore quanto già disposto nell'Ordinanza prot. n. 259139 del 20/09/2018 e nella successiva modifica prot. n. 266940 del 28/09/2018 nelle parti non in contrasto con il presente provvedimento.**

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, devono far rispettare la presente ordinanza.

Responsabile U.O. Comando  
Vice Comandante di P.M.  
Roberto Paci  
(firmato digitalmente)

